



ni di 49,50 volte rispetto al 1938, che dall'art. 17 dell'accordo 27 novembre 1950 risultava come la parte giuridico-normativa fosse ancora da rivedere e che i titoli di corresponsione delle singole mensilità aggiuntive restavano quelli fissati dal c.c.l. 1941.

3- I Sindacati dei lavoratori del gruppo INA non aderiscono alle conclusioni della Commissione del personale e con lettere 22 giugno 1953 e 9 dicembre 1953 si rivolsero all'Amministrazione dell'Istituto, manifestando la necessità di chiarire la questione; il Sindacato italiano lavoratori gruppo INA sottopose la sentenza all'ANIA con lettera n. 174 del 24 ottobre 1953.

4- I lavoratori furono convocati in sede sindacale il 25 e 27 novembre, il 1°, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18 e 21 dicembre 1953. Nel corso delle lunghe discussioni i Sindacati dei lavoratori prospettarono in un primo tempo la tesi che in aggiunta alle 16 mensilità di stipendio previste dall'accordo 27 novembre 1950 spettasse al personale la partecipazione agli utili con il minimo garantito di una mensilità e cioè, praticamente, una diciassettesima mensilità; successivamente le organizzazioni sindacali ripiegarono